

REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2013

relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Talune sostanze e miscele sono dei precursori di esplosivi e possono essere impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. Il piano d'azione dell'Unione europea per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio il 18 aprile 2008, invitava la Commissione a creare un comitato permanente in materia di precursori, incaricato di esaminare misure e preparare raccomandazioni in materia di regolamentazione dei precursori di esplosivi disponibili sul mercato tenendo conto degli effetti costi-benefici.
- (2) Il comitato permanente in materia di precursori, istituito dalla Commissione nel 2008, ha individuato vari precursori di esplosivi che possono essere utilizzati per perpetrare atti terroristici e ha raccomandato che azioni opportune siano adottate a livello dell'Unione.
- (3) Alcuni Stati membri hanno già adottato leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l'immissione sul mercato, la messa a disposizione e la detenzione di taluni precursori di esplosivi.

⁽¹⁾ GU C 84 del 17.3.2011, pag. 25.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2012.

- (4) Tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, che presentano divergenze e possono costituire barriere agli scambi all'interno dell'Unione, dovrebbero essere armonizzate per migliorare la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle miscele nel mercato interno e, per quanto possibile, per eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza ai privati. A livello nazionale e di Unione in materia di sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale sono state inoltre definite altre norme relative a talune sostanze disciplinate dal presente regolamento. Tali altre norme non interferiscono con il presente regolamento.

- (5) Per assicurare il massimo grado di uniformità agli operatori economici, un regolamento è lo strumento giuridico più appropriato per disciplinare l'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾ prevede che le sostanze e miscele classificate come pericolose debbano essere correttamente etichettate prima dell'immissione sul mercato. Esso prevede inoltre che gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, classifichino ed etichettino tali sostanze oppure si basino sulla classificazione effettuata da un operatore a monte della catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento che tutti gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, che mettano a disposizione dei privati le sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento, garantiscano che l'imballaggio indichi che l'acquisizione, la detenzione o l'uso della sostanza o miscela in questione da parte dei privati sono soggetti a una restrizione.

- (7) Al fine di realizzare, a livello nazionale, una tutela contro l'uso illecito dei precursori esplosivi che sia simile o superiore a quella perseguita dal presente regolamento a

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

